



14980122

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

ORIGINALE

luc

Composta dagli Illusterrissimi Signori Magistrati:

dott. Angelo Spirito - Presidente

dott.ssa Lina Rubino - Consigliere

dott. Enzo Vincenti - Consigliere

dott. Marco Dell'Utri - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere **REL.**

ha pronunciato la seguente

Oggetto: surrogazione
dell'assicuratore sociale
- integrazione del
contraddittorio nei
confronti del terzo
responsabile - necessità.

Ron 16980

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 23663/19 proposto da:

-) **Generali Italia s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, v. Giuseppe Ferrari n. 35, difeso dall'avvocato Anita Discacciati e Marco Vincenti in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

-) **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, v. Cesare Beccaria n. 29, difeso dall'avvocato Giuseppina Giannico, Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Sergio Preden in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonché

-) **Castelnuovo Michele Pio**, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore (luigi.besutti@milano.pecavvocati.it), difeso dall'avvocato Luigi Fabio Attilio Besutti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 28 febbraio 2019 n. 911; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

2022

361



viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 Mario Pio Castelnuovo rimase vittima d'un sinistro stradale causato da Emanuele Bianchi.

Il responsabile era alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa.

La vittima riportò lesioni personali guarite con postumi permanenti.

Si verificò quindi la seguente sequenza di fatti:

a) il 3 febbraio 2005 Michele Pio Castelnuovo chiese all'INPS l'erogazione della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) il 29 aprile 2005 incassò dalla società Generali Italia s.p.a., impresa designata per la Lombardia al risarcimento dei danni causati da veicoli non assicurati, ex art. 283 cod. ass., l'intero massimale di legge, pari ad euro 771.585,35;

c) il 16 maggio 2005 l'INPS accordò a Michele Pio Castelnuovo la pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° marzo 2005.

2. Nel 2014 l'Inps convenne dinanzi al Tribunale di Lecco Michele Pio Castelnuovo e la Assicurazioni Generali s.p.a., esponendo:

-) di avere corrisposto a Michele Pio Castelnuovo, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, una pensione ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, del valore complessivo di euro 606.841,50;

-) di avere richiesto il rimborso della suddetta somma alla società Generali, impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;

-) che la società Generali aveva rifiutato il rimborso all'Istituto della somma suddetta, sostenendo che Michele Pio Castelnuovo, incassando il risarcimento del danno, le aveva rilasciato una quietanza nella quale dichiarava di "non aver diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie";

-) che analoga richiesta era stata allora rivolta a Michele Pio Castelnuovo, anche in questo caso senza esito.

M



Esposti questi fatti, l'INPS chiese la condanna della Generali Italia alla rifusione degli importi pagati a Michele Pio Castelnuovo a titolo di pensione di inabilità.

In subordine chiese che, se la domanda di surrogazione fosse stata rigettata, Michele Pio Castelnuovo fosse condannato a risarcire il danno patito dall'Istituto in conseguenza della perdita del diritto di surrogazione.

2. La società Generali Italia s.p.a. si costituì tardivamente, chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini a causa della nullità della citazione.

Sostenne, a tal riguardo, che l'atto di citazione era stato notificato alla società "Assicurazioni Generali s.p.a., già INA Assitalia s.p.a."; che tale soggetto alla data della notificazione non era più esistente, perché la società Assicurazioni Generali si era già fusa per incorporazione nella società INA Assitalia s.p.a., che contestualmente aveva mutato ragione sociale in "Generali Italia s.p.a.". Nel merito, dedusse di nulla dovere all'Inps, per avere corrisposto al danneggiato l'intero massimale di legge (euro 774.685,35).

In via riconvenzionale, chiese che in caso di accoglimento della domanda attorea Michele Pio Castelnuovo fosse condannato a rifonderle quanto avrebbe dovuto versare all'Inps.

A fondamento di tale domanda dedusse che Michele Pio Castelnuovo, al momento di incassare il risarcimento, da un lato negò di avere diritto a prestazioni previdenziali, e dall'altro sottoscrisse una dichiarazione con cui si obbligava a manlevare l'impresa designata.

3. Michele Pio Castelnuovo si costituì chiedendo il rigetto delle due domande formulate contro di lui dall'Inps e dalla Generali Italia.

4. Il Tribunale di Lecco con sentenza 25.2.2017 n. 111, rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla Generali, accolse la domanda principale formulata dall'Inps, condannando la Generali al pagamento in favore dell'Istituto della somma di euro 606.841,50, oltre accessori.



Dichiarò inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di manleva formulata dalla Generali nei confronti di Michele Pio Castelnuovo.

La sentenza fu impugnata dalla Generali Italia.

5. Con sentenza 28.2.2019 n. 911 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame della Generali Italia.

Il giudice di secondo grado ritenne che:

-) la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse indicata la ragione sociale della società incorporata, in luogo di quella incorporante, non era causa di nullità perché non determinava alcuna incertezza, in considerazione del contenuto dell'atto, della veste in cui la Generali Italia era stata convenuta, e del fatto che l'atto era stato comunque notificato nella sede legale dell'incorporante;

-) che in ogni caso qualsiasi nullità della notifica dell'atto di citazione era stata sanata dalla costituzione della Generali Italia, né vi era prova che il lamentato vizio della notifica avesse impedito una tempestiva costituzione senza colpa della Generali Italia;

-) nel merito, la Corte d'appello ritenne che l'avvenuto pagamento del massimale da parte dell'impresa designata fosse inopponibile all'INPS, in quanto la Generali Italia, prima del pagamento, non aveva richiesto al danneggiato la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali, prescritta dall'art. 28 della l. 24.12.1969 n. 990, applicabile *ratione temporis*, e che sola poteva avere l'effetto di liberare l'assicuratore nei confronti dei suddetti enti;

-) la dichiarazione attribuita a Michele Pio Castelnuovo, con cui questi si era obbligato a manlevare la Generali Italia da eventuali richieste di rivalsa da parte di assicuratori sociali, era irrilevante: sia perché processualmente inutilizzabile (dal momento che Michele Pio Castelnuovo aveva disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione, senza che la Generali avesse richiesto la verifica della scrittura ai sensi dell'art. 214 c.p.c.); sia perché la domanda di manleva formulata dalla Generali Italia contro il danneggiato era inammissibile in quanto tardiva.

M



5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Generali Italia s.p.a. con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi l'INPS e Michele Pio Castelnuovo; quest'ultimo ha altresì depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado per difetto *ab initio* di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ovvero il responsabile del sinistro Emanuele Bianchi.

2. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la surrogazione dell'assicuratore (ivi compreso l'assicuratore sociale) ai sensi dell'articolo 1916 c.c. o di norme speciali (nel caso di specie, l'art. 14, primo comma, della l. 12.6.1984 n. 222) costituisce una successione a titolo particolare nel diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile o - in materia di r.c.a. - dell'assicuratore di quest'ultimo.

Pertanto, così come l'azione proposta dalla vittima avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile (ex art. 23 l. 24.12.1969 n. 990, oggi trasfuso nell'art. 287, quarto comma, cod. ass.), alla medesima disciplina resta soggetta l'azione proposta dall'assicuratore sociale surrogatosi alla vittima (ex *multis*, Sez. 3, Sentenza n. 11623 del 26/10/1992, Rv. 479141 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5109 del 29/04/1992, Rv. 477044 - 01, per effetto delle quali è stato superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento recepito da Sez. 3, Sentenza n. 352 del 17/01/1983, Rv. 425151 - 01).

Resta solo da aggiungere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario è causa di nullità rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (ex *plurimis*, da ultimo, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021, Rv. 661967 - 01).

3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.



4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecco, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 febbraio 2022.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Angelo Spirito)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASARETTI